



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Farmacia Simulata

LA RICETTA MEDICA ➡

GLI STUPEFACENTI ➡

Restyling Slide del **Dott. Claudio Caprini**

fonti:

Corso ECM tenuto dalla

Dott.ssa Francesca Benvenuti

Dott.ssa Lucia Carletti

Autrice del manuale

“La preparazione al Tirocinio Professionale in Farmacia”

Testo Ufficiale della “Farmacia Simulata”

Slide prodotte dalla

Dott.ssa Carmen Vitali



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino



LA PREPARAZIONE AL TIROCINIO PROFESSIONALE IN FARMACIA

NUOVA EDIZIONE

Lucia Carletti

Supervisione di
Romeo Salvi



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



La ricetta medica

Documento compilato dal medico o dal veterinario
per accedere al farmaco

Deve riportare obbligatoriamente:

- Elementi per l'individuazione del medico o del veterinario
- Prescrizione
- Data di compilazione
- Firma del medico o del veterinario



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



I Medicinali

Medicinale: ogni sostanza o composizione, presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.

Specialità medicinale: medicinale precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale, in una confezione particolare.

Es.: Medicinale = Paracetamolo Specialità = Tachipirina



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Classificazione dei Medicinali

I medicinali industriali, sottoposti alla disciplina del D.Lgs. N. 539/92, in base al criterio di fornitura, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ✧ Non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica ripetibile (RR)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica speciale
- ✧ Soggetti a prescrizione medica limitativa



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Ripetibile (RR)

- Farmaci con dicitura sul retro della confezione:
"da vendersi dietro presentazione di ricetta medica"
- Farmaci che rientrano nella Tabella 4 della F.U.
- Ha validità 6 mesi dalla data di compilazione
- Ripetibile fino ad un massimo di 10 volte
- Se il medico indica un numero di confezioni superiore all'unità, né limita la quantità concedibile e la ricetta perde la ripetibilità
- Requisiti: carta intestata del medico, data, firma del medico e prescrizione
- Adempimenti del Farmacista:
 - ① Controllare che sia correttamente compilata dal medico
 - ② Apporre il timbro della farmacia con la data di spedizione
 - ③ Apporre il prezzo di vendita



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Dott. Mario Bianchi
XYZABC12T34H789K
Amb.: via dei Cacciatori n°6
Tel.: 0733/686044

21/11/2011

Yasmin cpr una scatola
Una cpr al dì per 21 giorni

Mario

Bianchi



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Ripetibile (RR) x Tab.7 Sez. IIE

- Farmaci con dicitura sul retro della confezione:
"da vendersi dietro presentazione di ricetta medica"
- Farmaci e Preparazioni che rientrano nella Tabella 7 Sezione IIE della F.U.
- Validità di 30 giorni escluso quello di emissione
- Ripetibile fino ad un massimo di 3 volte
- Se il medico indica un numero di confezioni superiore all'unità, né limita la quantità concedibile e la ricetta perde la ripetibilità
- Requisiti: carta intestata del medico, data, firma del medico e prescrizione
- Adempimenti del Farmacista:
 - ① Controllare che sia correttamente compilata dal medico
 - ② Apporre il timbro della farmacia con la data di spedizione
 - ③ Apporre il prezzo di vendita



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Dott. Mario Bianchi
XYZABC12T34H789K
Amb.: via dei Cacciatori n°6
Tel.: 0733/686044

21/11/2011

Lorazepam cpr una scatola

Mario

Bianchi



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Ricetta Non Ripetibile (RNR)

- Farmaci con dicitura sul retro della confezione:
"da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile volta x volta"
- Farmaci che possono determinare, con l'uso continuato, stato tossici o rischi particolarmente elevati per la salute pubblica
- Farmaci e Preparazioni che rientrano nella Tabella 5 e 7 Sezione IID della F.U.
- Validità 30 giorni escluso quello di emissione
- Concedibili le confezioni solo nel numero indicato dal medico
- Requisiti: carta intestata del medico, nome e cognome o codice fiscale del paziente, data di prescrizione e firma del medico
- Adempimenti del Farmacista:
 - ① Controllare che la ricetta si compila correttamente
 - ② Apporre timbro della farmacia con la data di spedizione
 - ③ Apporre il prezzo di vendita
 - ④ Ritirare la ricetta e conservarla per 6 mesi dalla data di spedizione

N.B.: Aulin = prescrivibile solo 1 scatola sia in bianco che in SSN

Farmaci passati alla Sez. IID se in bianco bisogna annotare le generalità ed estremi di un documento, timbro e prezzo, effettuare una comunicazione riassuntiva all'ordine dei farmacisti a cui appartiene la farmacia, il quale provvederà entro 15 giorni al Ministero della Salute



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Dott. Mario Bianchi
XYZABC12T34H789K
Amb.: via dei Cacciatori n°6
Tel.: 0733/686044

21/11/2011

Aulin buste una scatola
una busta al dì per 4-5 giorni

Bianchi
Mario

Dott. Mario Bianchi
XYZABC12T34H789K
Amb.: via dei Cacciatori n°6
Tel.: 0733/686044

21/11/2011

Co-Efferalgan cpr eff.due scatole
una cpr al dì per 10 giorni

Mario Bianchi



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



SSN e CONVENZIONE FARMACEUTICA

(ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE FARMACIE PRIVATE E PUBBLICHE)

L'assistenza farmaceutica sul territorio tramite SSN, è regolata dalla Convenzione Farmaceutica, entrata in vigore il 11-11-1998 e revisionata ogni 3 anni.

Si tratta di un accordo obbligatorio congiunto fra SSN e la rappresentanza sindacale delle farmacie pubbliche (Assofarma) e private (Federfarma), derivante dall'applicazione delle leggi 833/78, 30.12.91 n°412 e 69/09.

I punti principali sono rappresentati dagli articoli:

- Art. 1,2,3: le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto dell'ASL del territorio regionale su presentazione della ricetta del medico, redatta su appositi moduli del SSN rappresentati dalla ricetta rossa
- Art. 4: l'ASL corrisponde alle farmacie il prezzo del prodotto erogato al netto di eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge
- Art. 6: Spiega come il Farmacista deve comportarsi quando il farmaco non è reperibile né in farmacia né nella distribuzione



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Ricetta SSN

E' un modello unico utilizzato su tutto il territorio nazionale, che si distingue in base all'utilizzo:

- ☐ per visite specialistiche o diagnostiche il modello è utilizzabile su tutto il territorio nazionale
- ☐ per l'assistenza farmaceutica ha validità regionale marchiando il modello unico con la regione di cui fa parte la farmacia o di 2 regioni vicine per farmacie di confine, altrimenti funge da ricetta bianca

I requisiti che deve riportare compilati sono:

- Cognome e Nome dell'assistito (abbreviabile in iniziali o coperti da un talloncino bianco solo in caso di privacy per particolari cure come contro l'HIV)
- Codice Fiscale
- Prescrizione
- Quantità prescrivibile limitata a 60 giorni di terapia
- Data di prescrizione
- Sigla della provincia dell'ASL di appartenenza dell'assistito per prescrizione di farmaci o residenza per prescrizione di altri prodotti
- Validità 30 giorni escluso quello di emissione
- Validità regionale



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



COGNOME E NOME **Valentino Rossi**



INDIRIZZO (TUTTO PRESCRITTO DALLA LEGGE)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE MARCHE

V L N R S S 7 9 M 2 1 L 7 8 6 J

CODICE FISCALE



NON ESSENTE



CODICE ESSENZIONE



REDDITO

COSE AVVERTENDO SUL MEDO

FIRMA AUTOCERTIFICANTE



SILA PROVINCIA CODICE ZONA/ASL

**Co Efferalgan cpr
una scatola**

(Spazio da non utilizzare)



NOTA CUP



NOTA CUP



SUGG



RICOV



ALTRO



U



B



D



P

MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Campi obbligatori

Dott. Mario Bianchi
XYZABC12T34H789K
Amb.: Via dei
Cacciatori 6
Tel.: 0733/686044
Mario Bianchi

0 3 1 1 0 9

DATA

NUMERO CONFEZIONE / PRESTAZIONE

TIPO DI RICETTA

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

DATA SPELIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

REPORT

TOTALE
SALDO OR ORDINE ALTRO



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO (O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)



1 1 0 0 5



4 0 1 5 1 5 8 6 1 1 1



STAMPA PC

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE MARCHE

NON ESENTE ☐ CODICE ESENZIONE ☐

COSE INVENTORIO DEL TERZO

☐

FIRMA AUTOCERTIFICANTE

☐

CODICE FISCALE

☐

☐

SIGLA PROVINCIA CODICE ZONA/ASL

(Barra da non utilizzare)

☐

NOTA CUP

☐

NOTA CUP

☐ S ☐ H ☐ ☐
SUGG. RICOV. ALTRO
☐ U ☐ B ☐ D ☐ P
PRIORITA' DELLA PRESTAZIONE

Esenzioni:

Patologia (alfa numerico)

Invalidità civile (C01/C02)

Invalidità di guerra (G01/G02) e Vittime del terrorismo (V01/V02)

Fasce di reddito (E01/E02/E03/E04)

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

TIPO DI RICETTA

DATA

.....
TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

IMPORTI

TOTALE

VALORI
DEI CARICHI
ALTRI

PRESCRIZIONE

VALORI



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



8.27 ALLEGATO 12 - CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Istruzioni per l'attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione

Il medico prescrittore deve riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione correlata allo stato di salute, secondo quanto riportato nella tabella 1) allegata.

Salvo alcuni casi particolari, il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice è costituito da un carattere numerico a due cifre.

I casi particolari sono:

- ✓ esenzioni per patologie croniche (n. 1): il codice è costituito dallo 0 (zero) e il sub-codice, per le condizioni indicate nella nota (1) è costituito da 4 caratteri;
- ✓ esenzioni per patologie rare (n. 2): il sub-codice è costituito da 5 caratteri

Il soggetto erogatore della prestazione dovrà barrare la casella contrassegnata dalla lettera R e riportare nelle caselle predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice delle esenzioni correlate alla situazione reddituale del nucleo familiare (n. 38, 39, 40, 41) indicate nella tabella 2) allegata, quando l'assistito abbia autocertificato il diritto a tale esenzione apponendo la propria firma nell'apposito spazio.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



**Esenzioni correlate allo stato di salute
(a cura del medico prescrittore)**

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296);	0 malattie croniche	da 01 a nn	Vedi Nota (1)
2	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279;	R Rare	da Aannn a Qannn	Vedi Nota (2)
3	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).		99	Vedi Nota (3)
4	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 ^a alla 5 ^a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991);	G Guerra	01	
5	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991);		02	



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



6	Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991);	L Lavoro	01	
7	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);		02	
8	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991);		03	
9	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991);		04	
10	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);	S Servizio	01	
11	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2ª alla 5ª (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);		02	
12	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
13	Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230)		04	
14	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);	C Civili	01	
15	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		02	
16	Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
17	Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);		04	



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



18	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		05	
19	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		06	
19bis	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod.		07	
20	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);	N Legge n. 210	01	
21	Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n. 302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della L. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex.dPR 7 luglio 2006, n. 243)	V Vittime	01	
21bis	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)		02	



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



22	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca pre-concezionale;	M Maternità	00	
23	esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza ordinaria; <i>oppure</i> →		da 01 a 41	così composto: M + nn (settimana di gravidanza)
24	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza ordinaria		99	Vedi Nota (4)
25	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a rischio		50	
25bis	Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante		52	
26	Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998);	D Diagnosi precoce	01	
27	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico;		02	
28	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico;		03	
29	Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto;		04	
30	Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)		05	
30bis	Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex d.m. 22 ottobre 2002)		06	
31	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);	T donazione	01	
32	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte);	B Hiv	01	



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



33	Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte -);	P Prevenzione	01	
34	Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte -);		02	
35	Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte -); profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465		03	
36	Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230)	F detenuti	01	
37	Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	I Idoneità	01	
38	Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN	PML		<i>Vedi nota (5)</i>

39	Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394.	X Extracomunitari	01	<i>Vedi nota (6)</i>
40	Terapia del dolore severo	TDL	01	<i>Vedi nota (7)</i>



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Note alla Tab. 1

Nota (1)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). Per le "Affezioni del sistema circolatorio" e per la "Malattia ipertensiva" il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le "Malattie cardiache e del circolo polmonare"; 0B02 per le "Malattie cerebrovascolari"; 0C02 per le "Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici"; 0A31 per "Ipertensione arteriosa"; 0031 per "Ipertensione arteriosa in presenza di danno d'organo"

Nota (2)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)

Nota (3)

Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.

Nota (4)

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.

In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



**Esenzioni correlate alla situazione economica del nucleo familiare
(a cura del soggetto erogatore)**

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
38	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);	E condizioni Economiche	01	
39	Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);		02	
40	Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);		03	
41	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);		04	



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del
- 2 MAG 2012
delibera
607

pag.
7

ALLEGATO A

MISURE ANTICRISI IN AMBITO SANITARIO – ANNO 2012

Misure:

- a) esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR della Regione Marche;
- b) erogazione gratuita di farmaci di fascia C compresi nei Prontuari Terapeutici Ospedalieri locali o di Area Vasta - attraverso le Farmacie Convenzionate o in distribuzione diretta dalle Farmacie Ospedaliere.

Beneficiari:

Cittadini residenti nella Regione Marche individuabili nei lavoratori e familiari fiscalmente a carico che, al momento della fruizione delle prestazioni, risultino:

- 1) aver perso il lavoro dal 1° gennaio 2009;
- 2) in mobilità;
- 3) in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga, sospensione EBAM) e che nelle 13 settimane precedenti alla erogazione delle prestazioni abbiano avuto una sospensione del lavoro pari almeno al 40% delle ore lavorabili;
- 4) in contratto di solidarietà che nei 6 mesi precedenti all'erogazione delle prestazioni abbiano avuto una riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno il 40% delle ore lavorabili;



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Validità:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Certificato di esenzione:

Il Certificato di esenzione relativo alle misure anticrisi - **Codice esenzione E99** - viene rilasciato secondo quanto stabilito dalla DGR 931/2011, con riferimento all'Area Vasta di competenza a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 17/2011 che ha modificato la Legge regionale n. 13/2003. Tale certificato ha validità annuale con scadenza 31.12.2012. L'assistito è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso del periodo di validità del Certificato di esenzione, delle condizioni per beneficiare della stessa. Gli Uffici Anagrafe delle Aree Vaste di competenza provvederanno al ritiro del Certificato di esenzione ed all'aggiornamento della posizione anagrafica dell'assistito, anticipando la data di scadenza dell'esenzione.

Familiari a carico:

Sulla base della vigente normativa, ovvero l'art. 12 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi", sono da intendersi familiari a carico i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali il soggetto può beneficiare delle detrazioni fiscali.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



14 **ESENZIONI**

Codici esenzione per patologia

*(Regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 29 aprile 1998 n. 124).*

001	Acromegalia e gigantismo
002	Affezioni del sistema circolatorio (escluso: Sindrome di Budd-Chiari)
003	Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione
005	Anoressia nervosa, bulimia
006	Artrite reumatoide
007	Asma
008	Cirrosi epatica, cirrosi biliare
009	Colite ulcerosa e malattia di Crohn
011	Demenze
012	Diabete insipido
013	Diabete mellito
014	Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
016	Epatite cronica (attiva)
017	Epilessia (escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut)
018	Fibrosi cistica
019	Glaucoma



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



020	Infezione da HIV
021	Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. Classe III e IV)
022	Insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison)
023	Insufficienza renale cronica
024	Insufficienza respiratoria cronica
025	Ipercolesterolemia familiare omozigote e eterozigote tipo IIA e IIB. Ipercolesterolemia primitiva e poligenica. Ipercolesterolemia familiare combinata. Iperproteinemia di tipo III
026	Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo
027	Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)
028	Lupus eritematoso sistemico
029	Malattia di Alzheimer
030	Malattia di Sjogren
031	Iperensione arteriosa
032	Malattia o sindrome di Cushing
034	Miastenia grave
035	Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo
036	Morbo di Buerger
037	Morbo di Paget



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



038	Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali
039	Nanismo ipofisario
040	Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale
041	Neuromielite ottica
042	Pancreatite cronica
044	Psicosi
045	Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)
046	Sclerosi multipla
047	Sclerosi sistemica (progressiva)
048	Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto
049	Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali
050	Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
051	Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici
052	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)
053	Soggetti sottoposti a trapianto di cornea
054	Spondilite anchilosante
055	Tubercolosi (attiva bacillifera)
056	Tiroidite di Hashimoto



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



- Casella contrassegnata dalla lettera “S” che indica una prestazione suggerita
- Casella contrassegnata dalla lettera “H” destinata alla proposta di un ricovero
- Casella senza contrassegno e denominata “**ALTRO**” destinata alla indicazione di prescrizioni di tipo diverso introdotte da provvedimenti regionali o SASN specifici.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



- “U” → Urgente, da eseguire nel più breve tempo possibile
o, se differibile, entro 72 ore
- “B” → Breve, entro 10 giorni
- “D” → Differita, entro 30 giorni per le visite entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici
- “P” → Programmata, da eseguire senza priorità



1) La ricetta è spedibile subito presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione e in quelle della regione limitrofica accontentabile.

2) La ricetta, al fine della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.

3) Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di continuità assistenziale.

4) E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti.

L'attestazione del diritto all'esenzione per motivi sanitari è certificata esclusivamente dal medico prescrittore.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

- Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SSN e per proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 833/78) nonché negli casi di cura private accreditate.
- Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 400, 461 e 464 del C.P.
- Il rilascio di false dichiarazioni è punibile ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
- Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale.

SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE

CODICE ISTITUZIONE COOPERANTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION																				STATO / EST. ORIG. / COUNTRY	
NUMERO IDENTIFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER																				DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH	
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESTA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD																				DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE	

PIENA DELL'ASISTITO / SIGNATURE

AUTORIZZAZIONI/ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA

PIENA DEL MEDICO

PIENA DELL'ASISTITO

PIENA DEL FARMACISTA

ASSISTENZA FARMACEUTICA - AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI

- La ricetta è spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione e in quelle extra-regionali di confine accreditate.
 - La ricetta, al fine della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.
 - Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a pazienti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrivitore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di continuità assistenziale.
 - E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti.
- L'attestazione del diritto all'esenzione per motivi sanitari è certificata esclusivamente dal medico prescrivitore.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO (o INIZIALI CHE PRESCRITTO DALLA LEGGE)



1 1 0 0 5



4 0 1 5 1 5 8 6 1 1 1



STAMPA PC

INDIRIZZO (ove prescritto dalla legge)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE MARCHE

N

NON ESENTE

R

REDDITO

DATA AUTOCERTIFICANTE

FIRMA AUTOCERTIFICANTE

C.F. non obbligatorio

CODICE FISCALE

SOGA PROVINCIA CODICE ZONA/ASL

(barre da non utilizzare)

S

H

ALTRO

SUGG.

RICOV.

ALTRO

U

B

D

P

NOTA CUP

PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE

PRESCRIZIONE

NA: cittadini naviganti

UE: cittadini dell'Unione Europea

ST: cittadini temporaneamente presenti

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

CODICE	NUMERO
CODICE	NUMERO

TIPO PRESTAZIONE DATA

TIPO E FIRMA DEL MEDICO

DATA SPECIFICAZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

IMPORTI

TENET

DALEA OR ORG. ALTRO



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Note AIFA

Sono state introdotte nel 1994, come note CUF, e servono a limitare la prescrizione di alcuni farmaci rispetto alle indicazioni terapeutiche ufficialmente registrate. Lo scopo è quello di orientare le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e maggiormente sperimentate rispetto a medicinali con profilo di efficacia e di Sicurezza più incerto.

Vengono sottoposte a revisione periodica per aggiornare le limitazioni rispetto alle nuove evidenze scientifiche.

Un farmaco è sottoposto a note limitativa quando:

- a) è autorizzato per diverse indicazioni cliniche di cui solo alcune per patologie rilevanti. Es.: nota 48 = gastroprotettori
- b) è finalizzato a prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più gruppi di popolazione. Es.: nota 13 = colesterolo
- c) si presta non solo ad usi di efficacia documentata, ma anche ad usi impropri. Es.: nota 66 = antidolorifici



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Contiene due gruppi di tre caselle destinate alla eventuale indicazione obbligatoria delle note, emesse dall'AIFA o dalle Regioni, relative ai farmaci prescritti.

Il medico deve barrare le caselle se non utilizzate.

La prescrizione a carico del SSN di alcuni farmaci è limitata a determinate patologie. Le ricette SSN vengono utilizzate anche per la prescrizione di prodotti per l'assistenza integrativa.

Questa area viene utilizzata per indicare il periodo di validità della fornitura qualora la confezione prescritta sia sufficiente per il fabbisogno di 2 - 3 mesi

030 = 1 mese; 060 = 2 mesi; 090 = 3 mesi



CODICINE E NOME DELL'ASSISTITO IN AZIENDA SONO PRESCRITTI DALLA LEGGE

W0000220 THE ASSOCIATED PRESS



7 1 1 0 0 5



4 0 1 5 1 5 8 6 1 1 1



STAMPING

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE MARCHE

Keywords: *workplace spirituality, organizational commitment, organizational citizenship behavior, turnover intention, organizational trust*



KEYWORDS: child abuse; child sexual abuse; child sexual exploitation; child sexual abuse investigation; child sexual abuse assessment



REFERENCES

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 344–350

资料来源: 根据《中国统计年鉴》整理。



CODICE FISCALE

[illegible]

Stations des Hauptverkehrsstrassen

- **NOTA: CM**

NOTA CU



SHANGHAI



MHC IV



ALTM



1998



WEST A. 100



A. PHELPS



END

PRAGMATICA DELLA PRESTAZIONE

Cosa fa il Farmacista?

Applica la fustella

Timbra la ricetta

Annota l'eventuale ticket



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Sostituibilità dei Farmaci

È possibile:

- ✓ Solo se la ricetta non riporta la dicitura "Non sostituibile" apposta dal medico
- ✓ Quando non è reperibile o disponibile il farmaco prescritto (articolo 6)
- ✓ Quando il farmaco prescritto è soggetto a quota di partecipazione ed il paziente, opportunamente informato dal Farmacista, opta per l'Equivalente (legge 405/2001)

Al Farmacista non si può attribuire alcun debito ne

Responsabilità per eventuali effetti collaterali negativi dati dall'equivalente



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Equivalenti

Principi attivi uguali, impiegati in un range di dosaggio adeguato dovrebbero permettere il raggiungimento dell'obiettivo terapeutico

Medicinali non coperti da brevetto identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo seguita dal nome del titolare dell'AIC, che siano bioequivalenti rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in p.a., la stessa forma

Farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.

Devono costare almeno il 20% in meno rispetto al corrispondente farmaco di marca.

Sono stati introdotti nella legislazione italiana nel 1995 con il termine Generico, la loro affermazione in Italia è stata conseguente alla Legge 405/2001 con l'adozione del prezzo di riferimento e, come già visto, del principio di sostituibilità.

Con la legge 149/2005 sono stati definiti Equivalenti.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in L. 07 agosto 2012 n. 135 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012) recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Spending Review)



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

L' art. 15 comma 11-bis dispone che: «Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.»



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

L'art.15 si applica:

- a prescrizioni riguardanti farmaci inseriti nelle liste di trasparenza;
- alla prescrizione della terapia relativa ad un nuovo episodio patologico sia di natura cronica, che per un nuovo episodio di una patologia non cronica.

La nuova norma non si applica ai medicinali per i quali non sono disponibili equivalenti (e comunque a quelli non inseriti nelle liste di trasparenza), ai medicinali non rimborsabili SSN e a quelli prescritti su ricetta bianca.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

1. PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA, GIA' IN CURA

MEDICO	FARMACISTA
Il medico può continuare a prescrivere come prima:	Come previsto dalla precedente normativa: • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 11, comma 9; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche; • decreto-legge n. 1 del 2012, art. 11, comma 9 coordinato con la legge di conversione 24.03.2012, n. 27, art. 11, comma 12; • circolare 10 08 2011 Prot. 4233 dell'ARS- Regione Marche; • circolare 19 04 2012 Prot. 4080 dell'ARS – Regione Marche.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

A. Il medico prescrive un farmaco originatore o un farmaco equivalente specificando la ditta farmaceutica ("marca")

Es: per un paziente iperteso (malattia cronica), già in trattamento con Triatec, potrà tranquillamente essere redatta una ricetta SSN come in precedenza.

Rossi Mario
Via Garibaldi 16 - Ancona Tel. 071.654321

SSMRAG1D14F839N
AN187

Triatec cpr. 2,5 mg

MEDICO
DI MEDICINA
GENERALE

1 150812

- Se il farmaco prescritto rientra tra quelli che hanno il prezzo più basso, il farmacista è tenuto a dare all'assistito quello prescritto.
- Nel caso in cui il medico prescrive un farmaco di prezzo superiore a quelli di prezzo più basso presenti nelle liste, il farmacista è tenuto a fornire il farmaco di prezzo più basso.
- Il paziente può richiedere un farmaco avente le medesime caratteristiche ma prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, previa corresponsione da parte di questo della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso;
Tale regola vale anche in caso di non disponibilità del farmaco con prezzo uguale a quello di riferimento da parte di farmacie e distributori intermedi.
- La motivazione della sostituzione di un farmaco con un altro di uguale composizione, forma farmaceutica... avente diverso AIC, deve essere sempre annotata dal farmacista sul retro della ricetta.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

Se il medico prescrive solo il principio attivo:

- Se si tratta di un principio attivo relativo a farmaci non appartenenti a liste di riferimento il farmacista dispensa tra le specialità disponibili, quella corrispondente per dosaggio e forma farmaceutica.
- Se si tratta di principio attivo di farmaci equivalenti, il farmacista consegnerà quello a prezzo più basso.
- Il paziente ha facoltà di scegliere un farmaco diverso presente nella lista pagando l'eventuale differenza di prezzo.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

C. Il medico aggiunge alla prescrizione di un farmaco la dichiarazione di non sostituibilità

Se il medico vuole che il farmacista si attenga "alla lettera" alla prescrizione e non consegni al paziente un farmaco "generico" contenente lo stesso principio attivo, egli dovrà apporre la clausola "NON SOSTITUIBILE". Tale clausola potrà essere indicata senza motivazione sintetica.

Es:

Example of a medical prescription form for Triatec cpr. 2,5 mg non sostituibile. The form includes the patient's name (Rossi Mario), address (Via Garibaldi 18 - Ancona), and phone number (Tel. 071.854321). It also features a barcode, a date stamp (19/08/12), and a signature stamp (MEDICO DI MEDICINA GENERALE).

- Il farmacista non può distinguere se la prescrizione è relativa ad una nuova terapia o ad una già in corso.
- Il farmacista è tenuto a consegnare esattamente il farmaco prescritto a meno che per indisponibilità o per carattere di urgenza, il medico prescrittore, contattato dal farmacista, non modifichi la sua prescrizione.
- La spedizione di qualsiasi ricetta contenente un farmaco con prezzo superiore a quello di riferimento comporta il pagamento, da parte dell'assistito, di una quota pari alla differenza tra il prezzo del farmaco erogato e quello di riferimento.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

2. PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA PER IL QUALE SI INIZIA LA CURA:

MEDICO	FARMACISTA
Nei casi cronici, alla prima prescrizione della terapia il medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo.	Come previsto dalla precedente normativa: • <i>decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 11, comma 9; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche;</i> • <i>decreto-legge n. 1 del 2012, art. 11, comma 9 coordinato con la legge di conversione 24.03.2012, n. 27, art. 11, comma 12;</i> • <i>circolare 10 08 2011 Prot. 4233 dell'ARS – Regione Marche;</i> • <i>circolare 19 04 2012 Prot. 4080 dell'ARS – Regione Marche.</i>



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

A. Il medico prescrive il principio attivo

Es:

Bianchi Francesco
Via Diaz 24 - Ancona Tel. 071.616131

ISTITUTO UNITARIO NAZIONALE
REGIONE XXXXXXXX

B N C F N C 7 5 M 9 7 D 6 1 2 W

A N 1 0 7

Ramipril cpr. 2,5 mg

MEDICO
DI MEDICINA
GENERALE

1 5 0 8 1 2

- Se si tratta di principio attivo relativo a farmaci non appartenenti a liste di riferimento il farmacista dispensa tra i farmaci disponibili quello corrispondente per dosaggio e forma farmaceutica.
- Se si tratta di principio attivo di farmaci equivalenti il farmacista consegnerà quello a prezzo più basso presente nella lista di trasparenza dell'AIFA.
- Il paziente ha facoltà di scegliere un farmaco diverso presente nella lista pagando l'eventuale differenza di prezzo.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

Es:

Bianchi Francesco
Via Diaz 24 - Ancona Tel. 071.619131

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

B N C F N C 7 6 M 6 7 D 6 1 2 W

A N 1 0 7

X X X X

X X X X

1 5 0 8 1 2

Ramipril cpr. 2.5 mg (Triatec)

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

- Se il farmaco prescritto rientra tra quelli che hanno il prezzo più basso, il farmacista è tenuto a dare all'assistito quello prescritto.
- Nel caso in cui il medico prescrive un farmaco di prezzo superiore a quelli di prezzo più basso presenti nelle liste, il farmacista è tenuto a fornire il farmaco di prezzo più basso.
- Il paziente può richiedere un farmaco avente le medesime caratteristiche ma prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, previa corresponsione da parte di questo della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso; Tale regola vale anche in caso di non disponibilità del farmaco con prezzo uguale a quello di riferimento da parte di farmacie e distributori intermedi.
- La motivazione della sostituzione di un farmaco con un altro di uguale composizione, forma farmaceutica... avente diverso AIC, deve essere sempre annotata dal farmacista sul retro della ricetta.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

C. Il medico aggiunge alla prescrizione di un farmaco la dichiarazione di non sostituibilità

Se il medico ritiene che il farmaco di "marca" prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITÀ e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione come nel seguente esempio (M.C. = motivi clinici).

Naturalmente, verificata l'efficacia e la tollerabilità del farmaco effettivamente assunto dall'assistito, le successive prescrizioni seguiranno le modalità di cui al punto 1).

- Il farmacista è tenuto a consegnare esattamente il farmaco prescritto a meno che per indisponibilità o per carattere di urgenza, il medico prescrittore, contattato dal farmacista, non modifichi la sua prescrizione.
- La spedizione di qualsiasi ricetta contenente un farmaco con prezzo superiore a quello di riferimento comporta il pagamento, da parte dell'assistito, di una quota pari alla differenza tra il prezzo del farmaco erogato e quello di riferimento.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

3. PAZIENTE AFFETTO DA UN NUOVO EPISODIO DI PATOLOGIA NON CRONICA

(comprendendo anche, secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute con la sua *circolare del 3/08/2012*, un nuovo episodio di patologia non cronica, che si verifica a distanza di tempo da altro episodio analogo)

MEDICO	FARMACISTA
Il medico prescrittore dovrà sempre indicare in ricetta il nome del principio attivo	Come previsto dalla precedente normativa: • <i>decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 11, comma 9; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche;</i> • <i>decreto-legge n. 1 del 2012, art. 11, comma 9 coordinato con la legge di conversione 24.03.2012, n. 27, art. 11, comma 12;</i> • <i>circolare 10 08 2011 Prot. 4233 dell'ARS – Regione Marche;</i> • <i>circolare 19 04 2012 Prot. 4080 dell'ARS – Regione Marche.</i>



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

A. Il medico prescrive il principio attivo

Nei casi di patologie non croniche, es. faringo-tonsillite, il medico prescrittore d'ora in poi sarà sempre tenuto a indicare in ricetta il nome del principio attivo. Nel caso del Clavulin, ad esempio, agirà come segue:

Verdi Maria
Via Celona 34 - Ancona Tel. 071.654123

VRDMRA78945F2868

AN 107

Amoxicillina + acido clavulanico cpr.
875 mg + 125 mg

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

- Se si tratta di principio attivo relativo a farmaci non appartenenti a liste di riferimento il farmacista dispensa tra i farmaci disponibili quello corrispondente per dosaggio e forma farmaceutica.
- Se si tratta di principio attivo di farmaci equivalenti il farmacista consegnerà quello a prezzo più basso presente nella lista di trasparenza dell'AIFA.
- Il paziente ha facoltà di scegliere un farmaco diverso presente nella lista pagando l'eventuale differenza di prezzo.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Art. 15 comma 11 bis, D.L. 06 luglio 2012 n. 95

B. Il medico prescrittore può aggiungere, nella ricetta, al principio attivo, un nome commerciale

Es:

Verdi Maria
Via Colonna 34 - Ancona - Tel. 071.654123

VR0MRA78S45F208D
A N° 107

Amoxicillina + acido clavulanico cpr.
875 mg + 125 mg (Clavulin)

1 5 0 8 1 2

MEDICO
DI MEDICINA
GENERALE

- Se il farmaco prescritto rientra tra quelli che hanno il prezzo più basso, il farmacista è tenuto a dare all'assistito quello prescritto.
- Nel caso in cui il medico prescrive un farmaco di prezzo superiore a quelli di prezzo più basso presenti nelle liste, il farmacista è tenuto a fornire il farmaco di prezzo più basso.
- Il paziente può richiedere un farmaco avente le medesime caratteristiche ma prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, previa corresponsione da parte di questo della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso; Tale regola vale anche in caso di non disponibilità del farmaco con prezzo uguale a quello di riferimento da parte di farmacie e distributori intermedi.
- La motivazione della sostituzione di un farmaco con un altro di uguale composizione, forma farmaceutica... avente diverso AIC, deve essere sempre annotata dal farmacista sul retro della ricetta.



Qualora il medico prescrittore voglia indicare un particolare nome commerciale e renderlo vincolante per il farmacista dovrà redigere la ricetta come segue, cioè apporre la clausola di non sostituibilità e motivarla sinteticamente (L.A.S.A. = Look-Alike/Sound-Alike) – vedi esempio

- Il farmacista è tenuto a consegnare esattamente il farmaco prescritto a meno che per indisponibilità o per carattere di urgenza, il medico prescrittore, contattato dal farmacista, non modifichi la sua prescrizione.
- La spedizione di qualsiasi ricetta contenente un farmaco con prezzo superiore a quello di riferimento comporta il pagamento, da parte dell'assistito, di una quota pari alla differenza tra il prezzo del farmaco erogato e quello di riferimento.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Prescrizione di Isotretinoina ad uso sistemico

In G.U. n.43 del 21 febbraio 2009 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 16 novembre 2007 recante “Modifica della modalità di prescrizione di medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico” (Allegato 1).

Per ovviare alle difficoltà di accesso alla terapia da parte dei pazienti la cui prescrizione era riservata ai medici dermatologi, è stato permesso anche ai medici di base di poter prescrivere medicinali contenenti questo principio attivo.

Provvedimento in vigore dal 29 marzo 2009.

La prima prescrizione è affidata allo specialista dermatologo che compila anche un modulo introdotto dal presente provvedimento e lo allega alla ricetta in modo da permettere al medico di base di procedere alle successive prescrizioni su modello SSN.

L'operatività delle farmacie non viene modificata in quanto il modulo non viene presentato in farmacia ma rimane agli atti del medico prescrittore.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



In farmacia viene quindi presentata solo la prescrizione medica e il farmacista dovrà attenersi al rispetto degli adempimenti vigenti:

- Verificare la presenza sulla ricetta della data di certificazione (data in cui il medico si è sincerato dello stato di non gravidanza e della copertura contraccettiva della paziente) e del dosaggio giornaliero.

La data di certificazione deve essere sempre apposta anche se coincide con quella di prescrizione.

- Tra data di certificazione e data di compilazione non devono passare più di 3 giorni.

- Dispensare isotretinoina entro 7 giorni dalla data di certificazione

Per un ciclo di terapia massimo di 30 giorni.

- Dispensare una nuova confezione di isotretinoina solo in seguito a presentazione di nuova ricetta.

Il paziente al termine della terapia è tenuto a riconsegnare al farmacista le capsule non utilizzate



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta limitativa (DLvo 219/2006)

I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, comprendono 3 categorie:

a) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 92 D. Lgs 219/2006): sono quei medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA può stabilire che l'uso di questi medicinali è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato. Questi medicinali devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico». In caso possano essere utilizzati anche nelle strutture di ricovero a carattere privato la frase è modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale. Questi medicinali sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegargli o agli enti da cui queste dipendono.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



b) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (art. 93 D.Lgs 219/2006): sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.

Questi medicinali devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

c) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio (art. 94 D.Lgs 219/2006): sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. Lo specialista può utilizzare uno di questi medicinali presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.

Sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario devono essere riportate le frasi: «Uso riservato a...», con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico». Questi medicinali possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Principio attivo

Cisapride

Clozapina

Diazossido

Didanosina

Donezepil

Specialità

ALIMIX

CIPRIL

PREPULSID

LEPONEX cpr

PROGLICEM cps

VIDEX cpr

ARICEPT cpr
MEMAC cpr

Limitazione

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta rilasciata da centri ospedalieri. (Decreto 28 luglio 2000).

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, attestante l'esecuzione della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento. Prescrizione riservata esclusivamente ai centri ospedalieri e ai dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero autorizzato.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica specialistica. (Il decreto di A.I.C specifica che il medico deve essere specializzato nella cura dell'Alzheimer, senza fornire ulteriori chiarimenti. Generalmente si considerano tali i geriatri, neurologi e psichiatri. Vale comunque la dichiarazione del medico che si qualifichi come "esperto nella gestione della demenza di Alzheimer"). Nel Decreto 20 luglio 2000, all'art.5 (Riclassificazione dei medicinali a base di donezepil), è scomparso ogni riferimento al "medico specialista nella gestione della malattia di Alzheimer" ed è rimasta la sola indicazione "medico specialista". Per la fornitura in regime di assistenza SSN, la prescrizione viene fatta su diagnosi e piano terapeutico effettuati dalle Unità di Valutazione Alzheimer. Nella seconda fase del trattamento è prevista la possibilità per il medico di medicina generale di effettuare prescrizioni sempre sulla scorta del piano terapeutico redatto dalle Unità di Valutazione dell'Alzheimer.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Principio attivo	Specialità	Limitazione
Mepivacaina	CARBOCAINA F.le	Medicinali ad esclusivo uso del medico odontoiatra
Lidocaina	XILOCAINA SPRAY	Medicinali ad esclusivo uso del medico odontoiatra
Acido ialuronico	OTOIAL FLE	Medicinale ad esclusivo uso degli specialisti otorinolaringoiatri.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Normativa Veterinaria

Vuoto legislativo fino ad una normativa del 1992 che prevede la suddivisione degli animali in due categorie:

- Animali da reddito (DPA)[DESTINATI ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE]
- Animali da compagnia (non DPA)

Recepimento con D.L. 193/2006 della Direttiva 2004/28/CE (che consiste nel codice europeo dei medicinali veterinari)



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Medicinale Veterinario

(ai sensi del D.L. 193/2006)

- ✧ Ogni sostanza o associazione di sostanze presentate come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie animali
- ✧ Ogni sostanza o associazione usata allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi clinica

Può essere rappresentato da: una sostanza, un medicinale, una premiscela per alimenti medicamentosi, un alimento medicamentoso, un medicinale ad azione immunologica o un medicinale omeopatico.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricette Veterinarie

- ☐ Ricetta Ripetibile
- ☐ Ricetta Non Ripetibile
- ☐ Ricetta Non Ripetibile in Triplice Copia
- ☐ Ricetta Ministeriale a Ricalco in
Triplice Copia

Su ogni confezione deve essere riportato
il regime di dispensazione



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Veterinaria Ripetibile

- Prescrizione su carta intestata del Medico Veterinario
- Deve riportare:
 - Nome e Tipologia del farmaco
 - Specie dell'animale
 - Nome e Cognome del Proprietario dell'animale
 - Data
 - Firma del Medico
- Ha una validità di 3 mesi ed è utilizzabile fino ad un massimo di 5 volte

Adempimenti del Farmacista:

- Timbro e Prezzo
- Data
- Ritiro della ricetta al termine della validità sia per tempo che per quantità
- Nessun obbligo di conservazione della ricetta



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Veterinaria Ripetibile

La Ricetta Veterinaria Ripetibile viene utilizzata principalmente per gli animali da compagnia.

In particolare per:

- Farmaci registrati per animali da compagnia e soggetti a RR
 - Chemioterapici (solo alcuni)
 - Antibiotici
 - Antiparassitari orali
- destinati agli animali da azienda che producono per autoconsumo



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Veterinaria Non Ripetibile

- Prescrizione su carta intestata del Medico Veterinario
- Deve riportare:
 - Nome, Tipologia e n° di Confezioni del farmaco
 - Dosaggio
 - Modo e Tempi di somministrazione
 - Specie dell'animale
 - Nome, Cognome e Indirizzo del Proprietario
 - Data e Firma del Medico Veterinario
- Validità d 30 giorni
- Adempimenti del farmacista:
 - Timbro, Prezzo e Data
 - Ritiro della ricetta
 - Conservazione:
 - 6 mesi se rilasciata per animali da compagnia o 2 anni se ci sono prescritti degli stupefacenti della Tab. II sez. B e C
 - 5 anni se rilasciata per animali produttori di alimenti(DPA)



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Veterinaria Non Ripetibile

① Animali da Compagnia:

- Farmaci registrati appositamente per questo utilizzo e soggetti a Ricetta Non Ripetibile
- Prescrizioni in deroga, cioè utilizzo di Farmaci di uso umano
- Preparazioni Galeniche di sostanze che non richiedono la Ricetta in Triplice Copia
- Medicinali Omeopatici

② Animali da Reddito:

- Farmaci non rientranti nella Ricetta in Triplice Copia
- Farmaci Veterinari Omeopatici



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Prescrizione di Medicinali di uso Umano su Animali da Compagnia

- La Ricetta vale 30 giorni se il medicinale, registrato per uso umano, è assoggettato a RR
- La ricetta ha una validità di 30 giorni se il medicinale, registrato per uso umano, è assoggettato a RNR
- La ricetta ha una validità di 30 giorni per i medicinali compresi nella tabella II sez. E



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Veterinaria Non Ripetibile in Tripla Copia per gli Animali da Reddito

La Ricetta è composta da 4 fogli sovrapposti ed autocopianti di colore diverso:

- a) Rosa - originale "copia per il Farmacista"
- b) Giallo - "copia per l'utilizzatore finale"
- c) Azzurro - "copia per l'ASL competente del territorio"
- d) Bianco - "copia per il Veterinario"

A. 10.10.2018

PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE

MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE
 cognome e nome _____
 indirizzo _____
 A.S.L. di residenza _____ numero di iscrizione all'ordine _____

DESTINATARIO DELLA FORNITURA
 proprietario degli animali _____
 via _____ numero _____
 comune _____ provincia di _____ I.A.S.L. _____
 codice abbonamento (se presente) _____
 Disegnare (da incollare solo sulla copia che rimane al veterinario)

Nome	Composizione e quantità	Prescrizione e durata del trattamento	Tempi di somministrazione

☐ Farmacoterapia per scorta dell'impianto ☐ Farmacoterapia per scorta propria

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI / DELL'ANIMALE

N°	Specie	Anagrafe (nome, data di nascita, sesso, razza, colore)	Razza	Sesso	Colore

Copia del presente modello: ☐ (A) altro animale iscritto alla A.S.L. ☐ (B) non altro animale iscritto alla A.S.L.

Località _____ Frazione o borgo _____
 Data _____
 Firma del veterinario _____

A. 10.10.2018

PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE

MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE
 cognome e nome _____
 indirizzo _____
 A.S.L. di residenza _____ numero di iscrizione all'ordine _____

DESTINATARIO DELLA FORNITURA
 proprietario degli animali _____
 via _____ numero _____
 comune _____ provincia di _____ I.A.S.L. _____
 codice abbonamento (se presente) _____
 Disegnare (da incollare solo sulla copia che rimane al veterinario)

Nome	Composizione e quantità	Prescrizione e durata del trattamento	Tempi di somministrazione

☐ Farmacoterapia per scorta dell'impianto ☐ Farmacoterapia per scorta propria

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI / DELL'ANIMALE

N°	Specie	Anagrafe (nome, data di nascita, sesso, razza, colore)	Razza	Sesso	Colore

Copia del presente modello: ☐ (A) altro animale iscritto alla A.S.L. ☐ (B) non altro animale iscritto alla A.S.L.

Località _____ Frazione o borgo _____
 Data _____
 Firma del veterinario _____

B - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL'IMPIANTO

(solo nel caso di fornitura per scorta di scorta dell'art. 34)

Prodotto autorizzativo A.S.L. _____ Frazione o borgo _____
 Località _____
 Data di consegna _____
 Firma del beneficiario _____

PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE

MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE
 cognome e nome _____
 indirizzo _____
 A.S.L. di residenza _____ numero di iscrizione all'ordine _____

DESTINATARIO DELLA FORNITURA
 proprietario degli animali _____
 via _____ numero _____
 comune _____ provincia di _____ I.A.S.L. _____
 codice abbonamento (se presente) _____
 Disegnare (da incollare solo sulla copia che rimane al veterinario)

Nome	Composizione e quantità	Prescrizione e durata del trattamento	Tempi di somministrazione

☐ Farmacoterapia per scorta dell'impianto ☐ Farmacoterapia per scorta propria

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI / DELL'ANIMALE

N°	Specie	Anagrafe (nome, data di nascita, sesso, razza, colore)	Razza	Sesso	Colore

Copia del presente modello: ☐ (A) altro animale iscritto alla A.S.L. ☐ (B) non altro animale iscritto alla A.S.L.

Località _____ Frazione o borgo _____
 Data _____
 Firma del veterinario _____

B - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL'IMPIANTO

(solo nel caso di fornitura per scorta di scorta dell'art. 34)

Prodotto autorizzativo A.S.L. _____ Frazione o borgo _____
 Località _____
 Data di consegna _____
 Firma del beneficiario _____

A. 10.10.2018

PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE

MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE
 cognome e nome _____
 indirizzo _____
 A.S.L. di residenza _____ numero di iscrizione all'ordine _____

DESTINATARIO DELLA FORNITURA
 proprietario degli animali _____
 via _____ numero _____
 comune _____ provincia di _____ I.A.S.L. _____
 codice abbonamento (se presente) _____
 Disegnare (da incollare solo sulla copia che rimane al veterinario)

Nome	Composizione e quantità	Prescrizione e durata del trattamento	Tempi di somministrazione

☐ Farmacoterapia per scorta dell'impianto ☐ Farmacoterapia per scorta propria

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI / DELL'ANIMALE

N°	Specie	Anagrafe (nome, data di nascita, sesso, razza, colore)	Razza	Sesso	Colore

Copia del presente modello: ☐ (A) altro animale iscritto alla A.S.L. ☐ (B) non altro animale iscritto alla A.S.L.

Località _____ Frazione o borgo _____
 Data _____
 Firma del veterinario _____

B - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL'IMPIANTO

(solo nel caso di fornitura per scorta di scorta dell'art. 34)

Prodotto autorizzativo A.S.L. _____ Frazione o borgo _____
 Località _____
 Data di consegna _____
 Firma del beneficiario _____

C - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA

(solo nel caso di fornitura per scorta di scorta dell'art. 34)

Località _____ Frazione o borgo _____
 Data di consegna _____
 Firma del beneficiario _____



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Ricetta Veterinaria Non Ripetibile in Triplice Copia per Animali da Reddito

- Deve riportare:
 - nome, tipologia, n° di confezioni, posologia, durata del trattamento e tempi di sospensione del farmaco
 - specie dell'animale
 - nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale
 - timbro comprensivo di data e firma del medico
 - codice d'allevamento
- Ha una validità di 10 giorni lavorativi escluso quello di emissione
- Adempimenti del Farmacista:
 - scrivere prezzo e n° di lotto di ogni farmaco
 - apporre timbro della farmacia e data di spedizione su ogni copia
 - firma del farmacista che spedisce la ricetta
 - ritiro delle copia azzurra, da spedire entro 7 giorni all'ASL di competenza, e della copia rosa da conservare per 5 anni in farmacia allegata alla fattura d'acquisto separata dalla documentazione umana.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta Veterinaria Non Ripetibile in Triplice Copia altri utilizzi

- ◆ Animali da compagnia quando il medicinale è registrato non solo per animali da affezione
- ◆ Uso improprio (off-label) in animali zootecnici
- ◆ Scorta per impianti
- ◆ Scorta propria per il veterinario



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE

MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE

cognome e nome _____

indirizzo _____

A.S.L. di residenza _____

numero di iscrizione all'albo _____

DESTINATARIO DELLA FORNITURA

proprietario degli animali _____

via _____

frazione _____

comune _____

(provincia di _____) A.S.L. _____

codice allevamento (se previsto) _____

Diagnosi (da indicare solo sulla copia che rimane al veterinario) _____

MEDICINALI DA FORNIRE

Nome	Confezione e quantità	Posologia e durata del trattamento	Tempo di sospensione

☐ Rifornimento per scorta dell'impianto

☐ Rifornimento per scorta propria

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI / DELL'ANIMALE

N.	Specie	Marca auric./tatuaggio/box ecc. ove necessario	Razza	Sesso	Categoria

COPIA DEL PRESENTE MODELLO:

☐ (A) deve essere inviata alla A.S.L.

☐ (B) non deve essere inviata alla A.S.L.

Località _____

Timbro e firma _____

Data _____

B - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL'IMPIANTO

(solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell'art. 34)

Estremi autorizzazione A.S.L. _____

Timbro e firma
del titolare / conduttore

C - PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA

Località _____

Timbro del venditore

Data di consegna _____

Firma del farmacista _____



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Ricetta Ministeriale in Triplice Copia

- Deve riportare:
 - specie, razza e sesso dell'animale
 - nome e cognome del proprietario dell'animale
 - dose prescritta, modi e tempi di somministrazione
 - timbro del veterinario comprensivo di nome, cognome, n° telefono e indirizzo
 - dicitura "uso veterinario" nello spazio destinato ai bollini
- Ha una validità di 30 giorni
- La prescrizione prevede:
 - 1 solo medicinale per una cura di non più di 30 giorni
 - 2 medicinali, solo per l'allegato 3 bis, o diversi tra loro, o dello stesso medicinale, ma con dosaggi diversi tra loro
- Adempimenti del Farmacista:
 - annotazione di un documento di identità dell'acquirente nell'apposito spazio
 - timbro comprensivo di data della farmacia
 - prezzo praticato del farmaco
 - registrazione sul registro degli stupefacenti
 - se il farmaco è destinato ad un animale da reddito dobbiamo apporre anche il lotto del farmaco e l'indirizzo del proprietario dell'animale
 - la ricetta va conservata per 2 anni dall'ultima registrazione sul registro



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE

SPECIE / RAZZA ANIMALE

C 783151

ASSISTENTE (o proprietario dell'animale)

INDIRIZZO

ESSENZIALITÀ

ACQUIRENTE

- ☐ Carta Identità
- ☐ Patente
- ☐ Passaporto
- ☐ Altro

N° documento

Rilasciato da



1^a prescrizione

--

N° confusione in lettere

Posologia nel modo e nel tempo in lettere

2^a prescrizione

--

N° confusione in lettere

Posologia nel modo e nel tempo in lettere

USO VETERINARIO

CODICE				NUMERO			

CODICE				NUMERO			

CODICE				NUMERO			

CODICE				NUMERO			

CODICE				NUMERO			

CODICE				NUMERO			

Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIEMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N° TELEFONO PROFESSIONALE

FIRMA

DATA MEDICO

TIEMBRO FARMACIA

DATA FARMACIA

ORIGINALE



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Gli Stupefacenti



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



I Medicinali

Medicinale: ogni sostanza o composizione, presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.

Specialità medicinale: medicinale precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale, in una confezione particolare.

Es.: Medicinale = Paracetamolo Specialità = Tachipirina



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Classificazione dei Medicinali

I medicinali industriali, sottoposti alla disciplina del D.Lgs. N. 539/92, in base al criterio di fornitura, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ✧ Non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica ripetibile (RR)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica speciale
- ✧ Soggetti a prescrizione medica limitativa



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



La ricetta medica

Documento compilato dal medico o dal veterinario
per accedere al farmaco

Deve riportare obbligatoriamente:

- Elementi per l'individuazione del medico o del veterinario
- Prescrizione
- Data di compilazione
- Firma del medico o del veterinario



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Producono effetti sul SNC ed hanno la capacità di determinare dipendenza fisica o psichica di vario grado.

Sono sostanze iscritte nella Tabella 7 della F.U.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



La Normativa sugli Stupefacenti

- ✓ Decreto 309 del 9 ottobre 1990
- ✓ Legge 12 del 2 FEBBRAIO 2001
- ✓ Legge 49 del 21 FEBBRAIO 2006
- ✓ Art. 2 Decreto 26 SETTEMBRE 2008
- ✓ Ordinanza Ministeriale del 16 GIUGNO 2009
- ✓ Ordinanza Integrativa del 2 LUGLIO 2009
- ✓ Legge 38 del 15 MARZO 2010 entrata in vigore il 3 Aprile 2010



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Tabella 7

Tabella 1: sostanze suscettibili di abuso non avendo rilievo terapeutico

Tabella 2: principi attivi dei medicinali che possono essere prescritti dal medico suddivisa nelle sezioni:

- A - B - C - D - E



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Tabella 2 Sez. A

- Ricetta a Ricalco in Triplice Copia
- Nome e Cognome dell'assistito
- Dose prescritta, modi e tempi di somministrazione del farmaco
- Indirizzo e telefono professionale del medico
- Timbro, data e firma del medico in originale sulla prima pagina
- Può essere prescritto 1 solo medicinale per una terapia non superiore a 30 giorni
- La spedizione della ricetta prevede:
controllare che sia correttamente compilata, riportare gli estremi di un documento in corso di validità, apporre timbro, comprensivo di data, della farmacia, e prezzo del medicinale, se non in regime di SSN
- N.B.: i medicinali dell'allegato 3bis, ha la stessa modalità di prescrizione, e prevede o 2 medicinali diversi fra loro, o lo stesso medicinale con 2 dosaggi diversi
- La conservazione della ricetta è di 2 anni nel registro di entrata/uscita
- Validità della ricetta è di 30 giorni escluso quello di emissione



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Medicinali Allegato 3bis

Vengono prescritti nel dolore severo in caso di neoplasie o di Malattie degenerative, compresi quelli iscritti alla tabella 2 sez. D.

I medicinali classificabili in questo gruppo sono:

- Bupreforfina
- Diidrocodeina
- Idrocodone
- Metadone
- Ossicodone
- Codeina
- Fentanil
- Idromorfone
- Morfina
- Ossimorfone



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Tabella 2 sez. B e C

- Richiede la RNR, comprensiva di nome, cognome, C.F. del paziente, prescrizione, data, timbro e firma del medico
- La Spedizione della ricetta prevede:
controllare che sia correttamente compilata, apporre il timbro della farmacia, comprensivo di data, ed il prezzo del medicinale
- La Validità della ricetta è di 30 giorni escluso quello di emissione
- La Conservazione della ricetta è di 2 anni dall'ultima registrazione
- L'Acquisto dei medicinali avviene solo tramite il Buono Acquisto



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Tabella 2 sez. D

- Richiede la RNR, comprensiva di nome, cognome, C.F. del paziente, prescrizione, data, timbro e firma del medico
- La Spedizione della ricetta prevede:
controllare che sia correttamente compilata, apporre il timbro della farmacia, comprensivo di data, ed il prezzo del medicinale
- La Validità della ricetta è di 30 giorni escluso quello di emissione
- La Conservazione della ricetta è di 6 mesi dall'ultima registrazione



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ordinanza Ministeriale del 16 GIUGNO 2009

Prevede l'iscrizione temporanea di alcuni medicinali dell'allegato 3 bis nella tabella 2 sez. D, come:

- Non richiedono più il Buono-Acquisto
- Non richiedono più l'obbligo dell'annotazione sul registro degli stupefacenti
- Non richiedono più la Ricetta Ministeriale Autocopiante
- Questi sono:
 - Buprenorfina (Temgesic)
 - Fentanil Citrato (Actiq)
 - Idromorfone Cloridrato (Jurnista)
 - Oxycodone Cloridrato (Oxycontin)
 - Oxycodone Cloridrato/Paracetamolo (Depalgos 20mg)
 - Fentanil (Durogesic)
 - Morfina Solfato (MS Contin)



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ordinanza Integrativa del 2 LUGLIO 2009

Prevede l'obbligo da parte del Farmacista di annotare gli estremi di riconoscimento per le ricette Bianche, cioè che non sono sotto il regime del SSN, contenenti prescrizioni dei Medicinali Stupefacenti ricollocati nella tabella 2 sez. D.

Prevede l'obbligo di invio di comunicazione riassuntiva delle ricette bianche spedite nel mese precedente all'ASL e all'Ordine dei farmacisti di competenza della zona dove risiede la Farmacia, entro la fine di ciascun mese



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Farmacia _____

Comunicazione riassuntiva delle ricette relative ai medicinali stupefacenti
ricollocati nella Tabella II sez. D (ord. min. lav. 16/06/2009 e succ. intergr.) spedite nel mese
di _____

Totale numero confezioni dispensate	Denominazione della composizione	Forma Farmaceutica	Dosaggio del prodotto



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Tabella 2 sez. E

- Richiede la RR comprensiva della prescrizione, della data, del timbro e della firma del medico
- La Spedizione della ricetta prevede:
controllare la corretta compilazione, apporre il timbro della farmacia, comprensivo della data, e il prezzo
- La Validità è di 30 giorni escluso quello di emissione
- La Quantità di medicinali previsti è di un massimo di 3 scatole dopo delle quali la ricetta si ritiene completa



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Esempio pratico: Tabella 2 sez. A

- Flunitrazepam (Roipnol)
- Buprenorfina Cloridrato (Temgesic)
- Morfina Cloridrato



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Esempio pratico: Tabella 2 sez. B

Sono riportate le sostanze che se utilizzate per le Preparazioni magistrali, da sole o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, sono soggette a ricetta non ripetibile, come:

- Lorazepam
- Fenobarbital
- Lormetazepam

Le corrispondenti preparazioni industriali soggette all'AIC, sono invece esitabili con ricetta medica ripetibile (tabella 2 sez. E)



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Esempio pratico: Tabella 2 sez. C

- Fenobarbital (Gardenale)
- Fenobarbital (Luminale)
- Barbexaclone (Maliasin)



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Esempio pratico: Tabella 2 sez. D

- Codeina-Paracetamolo (Co-Efferalgan)
- Delorazepam (EN in fiale)
- Ossicodone (Oxycontin)
- Ossicodone-Paracetamolo (Depalgos)
- Diazepam (Valium in fiale)



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Esempio pratico: Tabella 2 sez. E

- Delorazepam (EN per OS)
- Diazepam (Valium per OS)
- Lorazepam (Tavor)
- Lormetazepam (Minias)
- Alprazolam (Xanax)



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Movimentazione degli Stupefacenti

L'acquisto degli stupefacenti, della Tabella 2 sez. A, B, e C, avviene solo attraverso l'utilizzo del:

Buono-Acquisto

Ogni volta che uno stupefacente viene acquistato o venduto deve essere caricato o scaricato nell'apposito registro di entrata e uscita della farmacia.



Ordine dei Farmacisti *della Provincia di Pesaro e Urbino*



Registro Carico e Scarico Stupefacenti

È un modello ministeriale uguale per tutte le farmacie, costituito da un numero adeguato di pagine per la farmacia a cui è destinato e firmato dal responsabile dell'ASL di competenza della farmacia. Nella prima pagina vanno riportati gli estremi dell'autorizzazione e nell'ultima il numero di pagina di cui il registro è costituito.

Ogni pagina va intestata con il nome della relativa specialità e nella relativa pagina

Vanno annotate tutte le operazioni di entrata ed uscita entro 48 ore dalla dispensazione.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



Il registro va chiuso al 31 DICEMBRE di ogni anno mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e delle quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e delle quantità dei prodotti impiegati o commerciati o scaduti durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo, al fine di consentire il controllo delle entrate e delle uscite e delle giacenze.

Nel caso di correzioni, esse devono consentire la leggibilità delle annotazioni interlineate.

Il registro deve essere conservato per la durata di 2 anni dal giorno dell'ultima registrazione.

Per eventuali inadempienze, si fa riferimento all'articolo 68 dpr 309/90, che prevede l'arresto fino a 2 anni ed un'ammenda che
Va da 1.549€ a 25.822€

GARDENALE 50 mg
30 compresse SCATOLA



L'autorità sanitaria locale

Firma

(Signature)

DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA				Entrata		Uscita		Giacenza		Annotazioni
N. progr. operaz.	Data	Documento	N.	Data	Origine o Destinazione	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(2)	(3)			(4)					
	2009				da pag. 33 Riporti	2	6		26	
01	05/01	ricetta	04	19/12/08				1	25	de - or
02	07/01	ricetta	5	07/01/09				4	21	
03	26/01	ricetta	34	26/01/09				2	19	
04	03/02	ricetta	40	03/02/09				2	17	
05	09/02	ricetta	48	09/02/09				2	15	
06	12/02	ricetta	56	12/02/09				4	11	
07	25/02	ricetta	65	24/02/09				2	9	
08	05/03	ricetta	79	05/03/09				4	5	
09	06/03	B.A.	17	06/03/09		10			15	
10	09/03	ricetta	81	06/03/09				2	13	
11	13/03	ricetta	92	12/03/09				2	11	
12	16/03	ricetta	95	13/03/09				2	9	
13	18/03	ricetta	100	18/03/09				2	7	
14	06/04	ricetta	117	06/04/09				2	5	
15	16/04	ricetta	133	14/04/09				2	3	
16	17/04	ricetta	135	16/04/09				2	1	
17	20/04	B.A.	29	18/04/09		10			11	
18	21/04	ricetta	140	21/04/09				2	9	
19	24/04	ricetta	144	23/04/09				2	7	
20	24/04	ricetta	145	24/04/09				2	5	
21	28/04	ricetta	153	28/04/09				4	1	
22	02/05	B.A.	32	30/04/09		10			11	
23	08/05	ricetta	161	07/05/09				2	9	
24	12/05	ricetta	165	08/05/09				2	7	
25	19/05	B.A.	39	19/05/09		10			17	
26	27/05	ricetta	183	20/05/09				2	15	
27	30/05	ricetta	181	28/05/09				2	13	
28	03/06	ricetta	197	03/06/09				2	11	



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



L'autorità sanitaria locale

Firma

Cin

GARDENALE 100 mg
20 compresse scatola

N. progr. operaz. (1)	DATA (2)	Documento (3)	DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA			Entrata		Uscita		Giacenza		Annotazioni
			N.	Data	Origine o Destinazione (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
31	03/06	riatte	193	03/06/09		65		58			7	
32	03/06	B.A.	143	03/06/09		10		2		1	5	



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Buono Acquisto dei Stupefacenti

in vigore dal 14-01-2007, DM 18-12-2006

Il Bollettario deve essere conforme al modello ministeriale, che prevede blocchi preconfezionati di 100 fogli, oppure in forma di copie a ricalco, o anche stampato estemporaneamente.

La numerazione delle pagine avviene in forma progressiva con temporalità annuale, una richiesta può essere di un singolo farmaco o un ordine globale di tutti i farmaci e delle quantità di ognuno che servono alla farmacia.

Per il Buono-Acquisto prevista una conservazione di 2 anni dall'ultima registrazione.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Il Buono-Acquisto è formato 4 copie:

1. Una copia viene conservata dalla farmacia con la relativa fattura (DDT)
2. Una copia viene conservata dal fornitore (Grossista)
3. Una copia viene inviata dal fornitore all'ASL di competenza entro 30 giorni dalla data di consegna
4. Una copia viene rimandata dal fornitore alla farmacia, specificando i quantitativi consegnati (copia giustificativa del carico)

[illegible]



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Ricetta a Ricalco

DM 10/3 2006

Il modello ministeriale prevede 3 copie:

- 1.Copia originale per la farmacia
- 2.Copia per il SSN
- 3.Copia per l'assistito

Con questa ricetta si prescrivono i farmaci della
tabella 2 sez. A



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C 783151

ASSISTITO (o proprietario dell'animale)

ESCRIZIONE

ESCRIZIONE

ACQUIRENTE

- ☐ Carta Identità
☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro

1° documento

Rilasciato da



1° prescrizione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1° confezione di farmaco

Patologia nel modo e nel tempo in lettere

2° prescrizione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1° confezione in lettere

Patologia nel modo e nel tempo in lettere

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO

Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E 1° TELEFONO PROFESSIONALE

FIRMA

DATA MEDICO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIMBRO FARMACIA

DATA FARMACIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORIGINALE



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Documento di Riconoscimento

Va bene qualsiasi documento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come:

- Carta d'identità
- Passaporto
- Libretto di Pensione
- Porto d'armi
- Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- Tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da un'amministrazione dello Stato



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

in vigore del 3 APRILE 2010

Le composizioni medicinali contenenti principi attivi dell'allegato 3 bis sono iscritte nella tabella 2 sez. D, escluse le forme parenterali, le buprenorfina ed il metadone orale. Nell'ambito del SSN le forme parenterali possono essere prescritte con la ricetta del SSN.

Gli obblighi del farmacista sono di annotare il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente sulle ricette bianche relative ai medicinali inseriti in sez. D dal 15 GIUGNO 2009, e di comunicare tali dati all'Ordine di competenza della farmacia.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

in vigore del 3 APRILE 2010

Il tempo di conservazione del registro di carico e scarico è stato ridotto a 2 anni, ciò comporta che oltre alle ricette, anche tutti gli altri documenti giustificativi, come buono-acquisto, verbali, ecc..., vengano conservati per lo stesso tempo del registro.

Le altre particolarità di questo registro sono:

- la registrazione entro 48 ore dalla dispensazione
- un numero di pagine adeguato alle necessità
- Depenalizzazione delle irregolarità formali nella tenuta del registro di carico e scarico



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

in vigore del 3 APRILE 2010

Qualora nella terapia del dolore il numero delle confezioni prescritte in relazione alla posologia superi il limite di 30 giorni, se l'eccedenza si deve alle unità posologiche di una singola confezione, il farmacista procede alla spedizione della ricetta consegnando l'eccedenza.

Qualora l'eccedenza sia dovuta ad una confezione intera o più, il farmacista riduce autonomamente il numero di confezioni prescritte, comunicandolo al medico, in modo da coprire il fabbisogno di 30 giorni.

Quindi questo prevede:

- Consegna frazionata
- Possibilità di ritirare un numero di confezioni inferiore a quanto prescritto



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

in vigore del 3 APRILE 2010

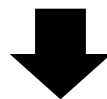
La distruzione dei medicinali appartenenti alle sez. A, B e C. può essere effettuata da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, oltre all'ASL; invece viene facilitata la restituzione dei medicinali appartenenti alla sez. D ed E al grossista, non essendo quest'ultimo più tenuto alla loro registrazione in entrata ed uscita.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili PRIMA DEL 2006



ASL constatazione medicinali e pacco sigillato



Affido in custodia



Farmacista scaricava **da subito**



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili Verbale di affidamento in custodia

Procedura post-2006:

NON è CORRETTO effettuare lo scarico dal registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti scadute sulla base del verbale di contestazione e di affidamento:

OCCORRE L'EFFETTIVO PRELIEVO della sostanza dalla farmacia, **L'EFFETTIVA PRESA IN CARICO**

Nota Min. Sal. N. D.G.F.D.M/VIII/P/I.8d.q/ 20116 del 31.5.2006



Un comportamento precedente, difforme da quanto stabilito dal Ministero **NON è ILLEGITTIMO O ILLEGALE**



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Verbale di affidamento in custodia

ASL → Rilascia al farmacista verbale di affidamento in custodia nel caso di constatazione di presenza di sostanze/medicinali stupefacenti scadute.

ASL → Preleva le confezioni o le sostanze in custodia

FARMACISTA → Procede allo “scarico” dei medicinali nel registro di Entrata e Uscita



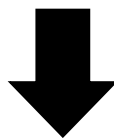
*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili problemi emersi:

**Per quali prodotti andava fatto il verbale
di affidamento in custodia?**

Art.23, c.3-4, DPR 309/90



Norma poco chiara, poteva sembrare per tutti gli stupefacenti

Difficoltà operative smaltimento scaduti

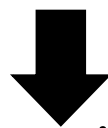


*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili Art. 25-bis c.1, DPR 309/90 e Legge 38/10

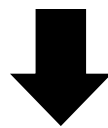
“Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, **limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione**, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della Salute.”



Solo sostanze appartenenti alla Tabella II sez. A,B,C.

Nota M.S. prot. n. DGFD 22707 del 25/05/2011

STUPEFACENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE



Trattati come rifiuti sanitari senza ulteriori formalità



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Nota M.S. prot. n. DGFDM 22707 del 25/05/2011

La **distruzione** delle sostanze e composizioni è effettuata dall'ASL ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Delle operazioni è redatto **apposito verbale** e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di una azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'ASL il relativo verbale.

Gli **oneri** del trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti

La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti detenute in farmacia può avvenire solo previa **autorizzazione del Ministero** e segue una prassi consolidata.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Nota M.S. prot. n. DGFDM 22707 del 25/05/2011

Gli stupefacenti soggetti a registrazione da avviare alla distruzione devono essere sempre oggetto di una constatazione, verbalizzata ad opera dell'ASL.



Non è quindi possibile sostituire il verbale di constatazione con una semplice dichiarazione della farmacia



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Nota M.S. prot. n. DGFD 22707 del 25/05/2011

**STUPEFACENTI SOGGETTI AD OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE**



ASL deve redigere, con il farmacista il **verbale di constatazione**, **sigillare in contenitori con contrassegni** i prodotti da distruggere, affidare il contenitore sigillato al farmacista, il quale potrà scegliere concordando con l'ASL, se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL stessa oppure da un'azienda autorizzata.



*Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino*



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Nota M.S. prot. n. DGFDM 22707 del 25/05/2011

All'atto del ritiro dei medicinali il farmacista deve ricevere, dalla ASL o dall'azienda autorizzata, un documento di presa in carico con il quale potrà **scaricare dal registro** i prodotti da distruggere.

L' ASL o l'azienda autorizzata dovrà concordare con le forze di polizia la data delle operazioni di termodistruzione che saranno verbalizzate dalle Forze di Polizia.

Il farmacista annota **gli estremi del verbale** di distruzione sul registro stupefacenti, quale **giustificativo finale dell'uscita**.

Se la distruzione è stata effettuata da una azienda autorizzata, il farmacista deve inviare una copia del verbale all'ASL.